



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 107

della Giunta comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI DI DATA 13 GIUGNO 2019 N. 52. REVOCA.

Il giorno 25.05.2020 ad ore 08.45 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Andreatta Alessandro
vicesindaco	Franzoia Mariachiara
assessori	Bungaro Corrado
	Gilmozzi Italo
	Maule Chiara
	Salizzoni Alberto
	Stanchina Roberto
	Uez Tiziano

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/118 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che il servizio di pulizia degli immobili comunali rientra tra i servizi diretti a garantire l'igiene e il decoro nei luoghi in cui si svolgono tra l'altro le attività istituzionali a cui va data continuità di erogazione;

considerato che il predetto servizio di pulizia è svolto attualmente dall'A.T.I. composta da Miorelli Service S.p.a. (capogruppo) ed Euro & Promos FM soc. coop. p.a. (mandante) in ragione del contratto di appalto sottoscritto per il periodo 01.05.2011-30.04.2017 per durata inizialmente stabilita in sei anni e poi successivamente prorogato, da ultimo, fino al 30.06.2020;

vista la deliberazione 27 maggio 2019 n. 100 con cui la Giunta comunale ha fissato gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per il servizio di pulizia degli immobili comunali;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Beni comuni e gestione acquisti di data 13 giugno 2019 n. 52 di indizione della procedura di gara per il servizio di pulizia degli immobili comunali e approvazione della relativa documentazione (di seguito anche richiamata con la locuzione "gara ponte");

rilevato che con deliberazione della Giunta comunale 4 maggio 2020 n. 98 è stato avviato il procedimento per la revoca della determinazione del Dirigente del Servizio Beni comuni e gestione acquisti 13 giugno 2019 n. 52 per i motivi ivi esposti e di seguito richiamati disponendo di assegnare agli interessati il termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;

ricordato che a seguito delle osservazioni formulate dalle OO.SS. sulle modalità ed i contenuti economici della gara ponte, del tutto omogenei a quelli definiti nella procedura di gara APAC – convenzione per l'erogazione di servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale suddivisa in diciannove lotti, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario portare all'attenzione del Presidente della Giunta provinciale gli effetti che l'applicazione della stipulanda convenzione APAC avrebbe comportato rispetto alla situazione lavorativa del personale che attualmente svolge il servizio di pulizia. In particolare, in data 11 settembre 2019, il Sindaco ha incontrato il Presidente della Provincia con il quale ha convenuto di istituire "un confronto di natura tecnica al fine di pervenire ad un serio e rapido approfondimento delle questioni economiche e giuridiche inerenti alle procedure di gara per l'affidamento del servizio di pulizie degli immobili pubblici".

visto l'avviso del 24 settembre 2019 n. 242062 di protocollo, con cui il Comune ha comunicato alle Imprese partecipanti alla gara la sospensione della procedura fino al 23 novembre 2019;

richiamata la mozione 24.09.2019 n. 130 approvata dal Consiglio comunale;

vista la modifica legislativa intervenuta con la L.p. 30 ottobre 2019 n. 11 volta a rappresentare una specifica attenzione alla clausola sociale, oltre al maggiore peso attribuito alla valutazione dell'aspetto qualitativo rispetto a quello economico, nello specifico per i servizi a prevalente manodopera, come il servizio di pulizia di cui trattasi, al fine di rafforzare le garanzie occupazionali ed economiche del personale che opera in detti servizi;

visti gli avvisi del 22 novembre 2019 n. 299749 di protocollo, del 3 febbraio 2020 n. 27310 di protocollo e del 6 marzo 2020 n. 60523 di protocollo con cui il Comune ha comunicato alle Imprese partecipanti alla gara la sospensione della procedura, da ultimo, fino al 30 aprile 2020;

considerato che la situazione della salute pubblica di tutto il pianeta è stata fortemente compromessa dal diffondersi della pandemia Covid-19 che, come noto, ha travolto anche l'Italia;

rilevato in particolare che l'emergenza sanitaria in atto ha indotto l'Amministrazione ad elaborare delle soluzioni organizzative che potessero essere il più possibile efficaci e conformi alle indicazioni provinciali e statali al fine di combattere il diffondersi del virus soprattutto con riferimento alle norme igieniche ed alle modalità di comportamento e di sicurezza da adottarsi sui luoghi di lavoro;

considerato che, in tale contesto, l'Amministrazione ha provveduto a revisionare le

prestazioni di esecuzione dell'attuale servizio di pulizia posto che l'emergenza sanitaria ha determinato una notevole trasformazione delle necessità con riferimento sia alle caratteristiche delle prestazioni richieste (disinfezione/sanificazione) sia alle relative frequenze di intervento;

valutata, pertanto, la necessità di considerare la corrispondenza di quanto previsto nell'ambito della procedura di gara di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Beni comuni e gestione acquisti 13 giugno 2019 n. 52 rispetto a quanto oggi ritenuto necessario, viste le nuove esigenze dell'Amministrazione e considerato che le predette esigenze (prestazioni di disinfezione/sanificazione) risultano imprescindibili anche per la futura corretta gestione del servizio di pulizia, in quanto già oggi chiaro che, anche superata l'attuale fase quale momento strettamente emergenziale, occorrerà assicurare tutte le misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro;

considerato che nella fase di progettazione della procedura di gara di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Beni comuni e gestione acquisti 13 giugno 2019 n. 52 le predette esigenze, in quanto correlate all'emergenza sanitaria, non potevano essere considerate in quanto allora del tutto sconosciute;

considerato, in particolare, che nella documentazione di cui alla procedura di gara in parola la disinfezione non è prevista rispetto a nessun tipo di prestazione (fatta eccezione evidentemente per i servizi igienici e relativi pavimenti) e che anche la semplice detersione (senza disinfezione) delle attrezzature e delle superfici piane ad alta frequenza di contatto risulta prevista come prestazione occasionale (a titolo esemplificativo, per l'area omogenea "uffici" la detersione delle attrezzature è prevista ogni quadrimestre mentre quella della superfici piane ad alta frequenza di contatto con cadenza quindicinale);

ritenuto che nella valutazione delle prestazioni per il prossimo futuro, considerato il permanere quanto meno nel medio periodo delle esigenze di salute pubblica già ricordate, risulta necessario garantire, nell'ambito della pulizia ordinaria, le prestazioni di detersione e disinfezione per le attrezzature e per le superfici ad alta frequenza contatto;

considerato quindi che, ferma restando l'impostazione della procedura di gara in parola in relazione all'individuazione delle diverse esigenze di pulizia collegate ai differenti usi degli spazi (tramite l'individuazione delle cosiddette aree omogenee, a titolo esemplificativo, uffici, spazi connettivi, servizi igienici, aree esterne, ecc.) e le relative frequenze di intervento ivi previste (già frutto di specifica analisi nell'elaborazione della gara ponte al fine di razionalizzare il servizio di pulizia e conformarlo ai diversi usi degli spazi), si rende necessario valutare il servizio in modo da garantire le prestazioni anzidette;

dando atto che, considerati gli elementi sopra descritti, la procedura di gara di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Beni comuni e gestione acquisti di data 13 giugno 2019 n. 52 non risulta più corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione in ragione degli interessi pubblici, concreti e attuali di seguito esposti e del mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del predetto provvedimento;

evidenziato in particolare l'interesse pubblico concreto ed attuale da tutelare con riferimento al diritto alla salute pubblica, quale fondamentale diritto riconosciuto all'individuo e interesse dell'intera collettività (art. 32 della Costituzione), in relazione alla pandemia diffusasi negli ultimi mesi che ha imposto all'Amministrazione di assumere un atteggiamento responsabile a garanzia e tutela della salute rielaborando le proprie necessità, in particolare, dal punto di vista prestazionale, tramite l'individuazione di nuove modalità di pulizia e disinfezione dirette a sostenere un'azione battericida e a garantire contemporaneamente la salubrità degli ambienti di lavoro;

valutato quindi l'interesse primario di rango costituzionale della tutela della salute pubblica ed individuale da garantire anche pro futuro e quindi anche in relazione alle prestazioni della procedura di gara che porterà all'affidamento del servizio di pulizia a seguito della scadenza del contratto in essere;

considerato che le prestazioni oggi individuate negli atti della gara di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Beni comuni e gestione acquisti di data 13 giugno 2019 n. 52, complessivamente valutate, non sono in grado di soddisfare le nuove esigenze emerse in relazione allo scatenarsi della pandemia;

considerato altresì l'ulteriore interesse pubblico alla stabilità occupazionale alla luce delle modifiche normative intervenute e delle posizioni espresse dal Consiglio comunale con la citata Mozione in particolare in ragione dell'intervenuta modifica normativa sulle clausole sociali che prevede una disciplina più dettagliata e tutelante (parità di condizioni economiche con riguardo alla retribuzione complessiva, all'anzianità e al monte ore di lavoro) a garanzia della stabilità occupazione dei lavoratori coinvolti;

rilevato, anche in ossequio alle posizioni espresse dal Consiglio comunale, l'interesse pubblico connesso alla stabilità occupazionale così come espresso e valutato dallo stesso legislatore nell'ambito delle modifiche normative intervenute che potrebbe trovare soddisfazione, nel caso di indizione di nuova procedura, dando applicazione alla clausola sociale ai sensi della nuova formulazione dell'art. 32, commi 4 e 4bis della L.p. 2/2016 s.m., posto che l'applicazione di detta previsione dovrebbe assicurare, salve le specifiche ipotesi previste dal medesimo articolo, la stabilità occupazionale;

visto l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 laddove si dispone che "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'Organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";

preso atto che, con nota di data 5 maggio 2020 prot. n. 97110, è stata data comunicazione alle Imprese offerenti circa l'avvio del procedimento anzidetto con contestuale trasmissione della deliberazione della Giunta comunale 4 maggio 2020 n. 98 e che, sempre in data 5 maggio 2020, la stessa deliberazione è stata pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune – sezione Amministrazione trasparente –;

preso atto che non sono pervenute osservazioni nel termine di 10 giorni assegnato; valutato quindi di concludere il procedimento avviato con la deliberazione 4 maggio 2020 n. 98, in forza delle motivazioni ivi indicate e qui integralmente richiamate, disponendo la revoca del provvedimento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visto in particolare l'art. 9, comma 2, lett. f) del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico,

generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'immediata conclusione del procedimento;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di disporre, in ragione degli interessi pubblici evidenziati in premessa e del mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, la revoca della determinazione del Dirigente del Servizio Beni comuni e gestione acquisti 13 giugno 2019 n. 52 di indizione della procedura di gara per il servizio di pulizia degli immobili comunali e approvazione della relativa documentazione;
2. di rinviare alla competenza del Dirigente del Servizio Beni comuni e gestione acquisti il disimpegno contabile di tutte le somme conseguenti;
3. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4 della Legge n. 23/1992 e s.m., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.r. 03.05.2018 n. 2 e s.m., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Andreatta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI DI DATA 13 GIUGNO 2019 N. 52. REVOCA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 25.05.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 118 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI DI DATA 13 GIUGNO 2019 N. 52. REVOCA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 21 maggio 2020

Servizio Beni comuni e gestione acquisti
Il Dirigente
Avv. Alessandra Ianes
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 118 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI DI DATA 13 GIUGNO 2019 N. 52. REVOCA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 22.05.2020